

sino a qual punto e su che base debba stabilirsi questa liquidazione. Coteste basi possono variare secondo le determinazioni che si prenderanno riguardo al libero esercizio, secondo la maggiore o minore libertà che si potrà accordare all'esercizio di questa professione.

È intendimento tanto del ministro dell'interno come dell'intero Ministero, di far sì che il Codice sanitario sia al più presto discusso ed approvato. Fatto questo, si verrà alla definitiva liquidazione anche delle piazze dei farmacisti.

CAVOUR G. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegoni favorite e me ne dichiaro soddisfatto.

DELLA MOTTA. Tra le cose che ebbi l'onore d'espore or è poco su questa legge ho dimenticato di notare che su queste piazze può anche succedere che ci siano delle ipoteche e dei diritti dei terzi; e se andranno anche esse perente? Non ci è alcuna provvidenza per quelli i quali non sono essi proprietari. Essi non sono in caso di ricorrere e fare liquidare le piazze; se il proprietario non si cura di farle liquidare forse è perchè la sua piazza è ipotecata, e a lui non ne toccherebbe di fatti il capitale; intanto chi rimarrà pregiudicato sarà il creditore.

Io vorrei sapere se non sia uopo e se non si potrebbe trovare mezzo di provvedere a questi creditori ipotecari; quanto poi all'applicabilità di questa legge ai possessori di piazze per le professioni il di cui libero esercizio rimane sospeso finchè escano leggi in proposito, ritengo che il disposto della legge presente dovrà avere l'effetto che, pubblicata la legge che riguarda l'esercizio dei procuratori, cominceranno a decorrere i 5 anni per essi ed allora sono in tempo utile per ricorrere come gli altri.

Mi pare che lo stesso debba dirsi dei farmacisti, perchè la legge sul loro esercizio non è ancora pubblicata, ed in quel caso si troveranno nel grado degli altri.

GARIBALDI, relatore. Ho domandato la parola per osservare che l'onorevole Della Motta è caduto in errore allorchando ha affermato che un creditore cui competesse ipoteca sopra queste piazze non possa avere il mezzo di domandarne la liquidazione.

Nel Codice civile esiste un articolo apposito che autorizza il creditore a fare valere tutti i diritti che competono al suo debitore; naturalmente una volta liquidato il credito egli potrà domandare la liquidazione della piazza, nella guisa stessa che potrebbe escutere gli altri beni immobili del suo debitore. Ho voluto avvertire questa circostanza, perchè non facesse impressione sulla Camera il pericolo e l'inconveniente allegato dall'onorevole Della Motta.

Io vorrei quindi invitare l'onorevole preopinante a ritirare la sua proposta.

DELLA MOTTA. Allora osserverò che qui si tratta di un punto pratico. In tutti gli altri crediti ipotecari il creditore può munirsi di tutti i titoli necessari o presso l'insinuazione o presso i notai, perchè si tratta di atti pubblici; ma quando si tratta di presentare quitanze di finanze pagate o titoli particolari di una piazza, non potrà avere lo stesso mezzo e la stessa facilità; e quindi

si troverà molto incagliato nel far egli quello che il proprietario forse ha difficoltà o forse anche non ha interesse a fare.

LANZA, ministro delle finanze. Si è già provveduto a ciò nella legge, perchè si dice che si fa sempre tempo a presentare i documenti suppletivi. L'essenziale si è che si faccia una domanda da chi ha interesse alla liquidazione di una piazza, o come proprietario della medesima, o come creditore ipotecario, e si presenti qualche documento per provare che la domanda non è infondata. Quindi si lascia tempo per presentare tutti quegli altri documenti onde potere pienamente giustificare il diritto che si ha a questa liquidazione.

In questo modo mi pare che resta anche sciolta la difficoltà mossa dall'onorevole preopinante.

Del resto, nel caso in cui si ritardi la domanda per liquidazione di una piazza su cui sussistessero diritti ipotecari di varie persone, in questo caso ben si vede che si dovrà usare maggiore sollecitudine a fare la domanda, perchè vi saranno più interessati; così coloro che avranno un credito ipotecario cercheranno in tutti i modi di costringere il proprietario della piazza a presentare i suoi titoli, ed intanto cominceranno essi stessi a presentare i loro documenti comprovanti il credito che hanno su questa piazza, e prevenire così l'amministrazione delle finanze che vi hanno ancora alcune piazze da liquidare.

DELLA MOTTA. Io proporrei che si aggiungesse un'alinea così concepito: « che le domande sporte dai creditori avranno lo stesso effetto che quelle sporte dai proprietari, » perchè la legge finora non credo accordi ai creditori questo diritto, o almeno non è ben esplicita su questo punto che importa sia dichiarato.

GARIBALDI, relatore. Io credo mio debito, anche in nome della Giunta, di fare avvertita la Camera che la Commissione non si è occupata nè ha discusso il merito della proposta che l'onorevole conte della Motta viene a presentare ora davanti alla Camera, perchè nella Commissione non si fece neppure parola di questa proposta.

In quanto al merito dell'aggiunta io credo che la Camera debba respingerla, se si ritiene che lo stesso principio in sostanza non sarebbe che la ripetizione di una massima di diritto comune, la quale fu riprodotta in un articolo del Codice civile, che al momento non posso citare, ma so che esiste realmente, il quale autorizza il creditore, come ho già avuto l'onore di affermare, a fare valere tutti i diritti che competono al suo debitore. In questi diritti è naturalmente compreso quello della liquidazione delle piazze, ed è in forza di esso che il creditore potrà a suo beneplacito domandare la liquidazione.

Se l'onorevole Della Motta non consente di ritirare la sua proposta, domando in nome della maggioranza della Commissione che la stessa sia respinta dalla Camera.

PRESIDENTE. Il signor relatore propone dunque la questione pregiudiziale?